

un giusto soggetto di guerra; se è accompagnato di sprezzo, e d'oltraggio, può vendicarli giustamente con l'armi: come appunto successe a quei di Regio con Dionisio di Siracusa; il quale ricercato avendo agli stessi una delle loro donzelle, li ritposero, che per lui non avevano, che quella del carnefice (a). Ma se quelli, che dimandano le nostre figlie, nessuna attrattiva hanno per esse, anzi in avversione delle stesse siano, epoco onesto, e decoroso il loro parentato si creda, non mi par ragionevole il voler fare debito d'umanità il doverle concedere, col dichiarar quei tali padri per un istesso principio in obbligazione d'accordarle così a contragenio e di essi padri, e di esse figlie (1).

(a) Vedi Diod. Sic. l. XIV.

Se sia lecito rifiutare ad un popolo, cioèchè si accorda agli altri.

(b) Grot. lib. II. c. II. §. 22.

§. XIV. In fine Grozio sostiene, che vi ha un'obbligazione per supposizione (2), cioè di concedere una certa cosa a uno straniero, la quale si accorda a tutti gli altri; poichè, a suo dire, escludendo dalla partecipazione di quella tal cosa un certo popolo, gli si fa una ingiuria manifesta, mentre si tratta come ineguale agli altri (b); sicchè se si concede agli stranieri in generale di venir alla caccia, alla pesca nel proprio

tal popolo; lo che per altro non è verisimile. Altri sostengono che motivo fu unicamente d'un tal rapimento la mancanza di donne, e in conseguenza la necessità, che obbligò li Romani a venire alla via di fatto; mentre avevano già premesse in avanti le preghiere a tutti i vicini popoli, acciò sdegnar non volessero di seco loro mischiare il sangue; ma gli Ambasciatori suoi erano stati rimessi carichi d'ingiuriose parole, e insolenti; onde qual altro partito lor rimaneva, se non se quello dell'armi, e della violenza? Vedi Tit. Liv. Lib. I. Cap. IX. Per altro il costume di rapire le donne era allora comune, e antichissimo: sopra tutto tra i Greci; di modo che questa passava tra loro per la più nobile maniera, e signorile di contraere matrimonio. Vedi Dion. Alicar. ubi sup. Vedi anche Judi. XXI. 22. Bensì egli è vero, ch'ora di rado può darfi, che uomini non trovino donne, che lozo prender vogliono in mariti, quando non siano scellerati, ed infami.

(1) Per quanto a ciò che diceva una volta un Tribuno Romano ai Patrizj: noi desideriamo di contraere matrimonio con le vostre figlie, lo che conceder si suole alli vicini, ed agli esteri; onde nulla cerchiamo da voi, se non che ci trattiate da uomini. *Connubium petimus, quod finitimis, externisque dari solet ut hominum numero simus.* Tit. Liv. Lib. IV. Cap. III. e IV. Questo nulla fa alla quistione, perchè li plebei non

erano già sprovvisti di donne; essi cercavano ciò, per poter andar di pari con li patrizj. Concludiamo che quando si ha tra loro da potere sciegliere in un conveniente numero di donne, niuna ragione resta di voler andar a prenderne con l'armi alla mano fra gli esteri popoli. Per quanto alle leggi civili di certi popoli, che proibiscono di maritarsi con gli stranieri, o con certa condizione di persone, che non è di tal ordine, queste oltre che suppongono, che ciascuno troverà facilmente in quel tal dato rango il partito, che li conviene, oltre, disse, dirette sono o a impedire che certe distinte famiglie non si mischino con altre d'inferiore sfera, o acciò che le donne del paese con più facilità maritare si possano: o in fine per impedire, che le ricchezze del paese ad altri popoli non trapassino, li quali poi d'invader lo stato, e il governo tentino. Così appunto Dionisio il giovine avendo spoliata una figlia di Locri, del di lui Regno poco dopo si fece padrone. Vedi Aristot. polit. Lib. V. Cap. VII. Finisca anche questa nota il Tommasio ubi supra §. 45. *Neque inhumani ritulum meretur, qui vel cum privato, vel cum integro populo amicitiam matrimonio necesse non vult. Igitur sola denegatio matrimonii nunquam iusta belli causa erit, nisi eidem juncta fuerit contumelia.*

(2) Alla quale obbligazione corrisponde poi un diritto comune a tutti gli uomini detto, pure per supposizione.